



Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano

COMITATO ETICO TUTELA DEGLI ANIMALI (CETA)

REGOLAMENTO¹

Art. 1

(Istituzione e finalità)

E' istituito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano il Comitato Etico Tutela degli Animali (CETA), con funzioni consultive e propositive.

Il Comitato si prefigge le seguenti finalità:

- la tutela della dignità, integrità e benessere degli animali coinvolti nella ricerca e nella didattica nonché nell'attività clinica e zootechnica;
- la promozione di una cultura del rispetto dei diritti degli animali;
- la promozione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

Il Comitato opera secondo criteri di piena autonomia e di indipendenza.

Art. 2

(Quadro normativo di riferimento)

Il Comitato opera in conformità ai principi del Comitato Etico dell'Università degli Studi di Milano e nel rispetto delle proprie specifiche competenze settoriali, con funzioni unicamente consultive e propositive e senza creare contrapposizioni o duplicazioni nei pareri.

Il Comitato fa riferimento alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale e si ispira ai principi etici che si evincono dalle Convenzioni internazionali e dalle Dichiarazioni dei diritti degli animali e dell'ambiente.

Art. 3

(Funzioni)

Il Comitato svolge funzione:

- consultiva e di supporto nello sviluppo o nella revisione etica di proposte di ricerca e protocolli sperimentali che coinvolgono l'impiego di animali nonché nelle procedure di istruzione degli atti che la Facoltà indirizza al Comitato Etico d'Ateneo, rinviando allo stesso la formulazione conclusiva dei pareri di competenza;
- di promozione dello sviluppo di modelli e metodologie alternativi all'impiego di animali nella sperimentazione o che, comunque, consentano di ridurne il numero;
- di promozione di un'etica del rispetto degli animali sottoposti a pratiche cliniche, nonché degli animali utilizzati a fini didattici negli ambiti previsti e regolamentati dalla legislazione vigente;
- di predisposizione di linee-guida sull'uso di animali sia nella didattica che nella ricerca, anche finalizzate a facilitare attività di auto-valutazione e la stesura di una relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca condotte in Facoltà con impiego di animali;
- consultiva e di supporto nell'allestimento degli stabulari della Facoltà, e di altre strutture che ne facciano richiesta, e nella conduzione degli stessi;

¹ Questo Regolamento è basato su quello redatto il 20 luglio 2009, con alcune modifiche resesi necessarie con la ristrutturazione della Facoltà e dei Dipartimenti avvenuta nel 2012.



- di promozione della bioetica animale nelle attività didattico-formativa della Facoltà;
- di promozione di un'etica del rispetto degli animali familiari, di interesse zootecnico e sperimentali, attraverso incontri di riflessione e dibattiti, promuovendone altresì la divulgazione;
- di proposta al Comitato Etico di Ateneo di discussioni comuni su tematiche riguardanti la gestione degli animali;
- di assistenza a tutte le componenti della Facoltà in materia di dichiarazione di obiezione di coscienza (Legge 12 ottobre 1993, n. 413);
- consultiva, su richiesta del Preside, in merito agli aspetti etici degli adempimenti e delle attività della Facoltà riguardanti gli animali;
- consultiva, su richiesta del Comitato Etico d'Ateneo, in merito alle sperimentazioni animali nelle strutture scientifiche universitarie.

Art. 4

(Composizione)

Il Comitato è composto da un minimo di 6 a un massimo di 10 Membri che presentino idonee garanzie di competenza e di indipendenza, nominati dal Comitato di Direzione di Facoltà su proposta del Presidente del Comitato di Direzione di Facoltà. Nel formulare la propria proposta, il Presidente raccoglie le manifestazioni di interesse e tiene conto di una equilibrata presenza delle competenze tecniche e di una rappresentanza degli studenti. Eventuali membri esterni sono ammessi fino a un massimo di 2.

I Membri del Comitato restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

Le dimissioni di un componente sono rassegnate al Presidente del Comitato di Direzione di Facoltà.

Il Comitato può nominare specifici gruppi di studio e di lavoro e può interpellare o convocare, perché esprimano le proprie valutazioni, senza diritto di voto, qualificati specialisti.

Art. 5

(Modalità di funzionamento)

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente coordina i lavori del Comitato, assicurando il rispetto del presente Regolamento.

Il Presidente convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno; la convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per iscritto, anche per via telematica, a ciascun membro, con un preavviso di almeno 7 giorni. Sono possibili sedute d'urgenza, anche per via telematica.

Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle sedute. Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa, o nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di uno dei componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, incluso il Presidente o il Vicepresidente.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto espresso in forma palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato esprime il proprio parere corredata di motivazione; eventuali posizioni discordanti emerse nell'ambito della discussione dovranno essere riportate nel verbale con opportuno rilievo.



Di ogni riunione viene redatto regolare verbale che verrà approvato nella riunione successiva. I membri del Comitato sono tenuti ad astenersi dal voto e a non esprimere valutazioni e giudizi su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interesse di tipo diretto o indiretto. Tutti i Membri sono tenuti alla riservatezza sugli atti oggetto della attività del Comitato, sino alla loro divulgazione.

Ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo. I membri che risultano assenti per quattro sedute consecutive sono considerati decaduti. Il Comitato presenta al Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione sulla propria attività.

Art. 6

(Risorse)

Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite.

Art. 7 - (Norma transitoria)

Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione allo scadere dell'anno dell'entrata in vigore.

Il presente Regolamento è approvato dal Comitato di Direzione di Facoltà.

Milano, 19 dicembre 2012